REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Oggetto e definizioni	2
TITOLO II – CONTROLLI INTERNI	2
Art. 2 – Istituzione del sistema dei controlli interni	2
Art. 3 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147-bis TUEL)	2
Art. 3A – Controllo preventivo sulle proposte di deliberazione	2
Art. 3B – Controllo preventivo sulle determinazioni	3
Art. 3C - Controllo successivo	4
Art. 4 – Controllo di gestione (art. 196 TUEL)	4
Art. 5 – Controllo sugli equilibri finanziari (art. 147-quinquies TUEL)	5
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI	5
Art. 6 – Pubblicità del regolamento	5

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e definizioni

- 1. Il presente regolamento è adottato ai fini di garantire la procedimentalizzazione del sistema di controlli interni sull'attività dell'Ente anche ai fini della prevenzione della corruzione.
- Lo Statuto consortile all'art. 35 prevede che "Il Consorzio secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità attua i controlli interni sulla base dei principi stabiliti dalla normativa per gli enti locali".
- 2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
- a) per "Organi di governo", il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei soci e il Presidente dell'Assemblea;
- b) "Direttore" il dipendente dell'Ente al quale sono affidate le funzioni di cui all'articolo 107 del TUEL;
- c) per "Responsabile del servizio finanziario" il Responsabile di cui all'articolo 153, commi 3 e 4, e articolo all'articolo 49, comma 1, del TUEL;
- d) per "Organo di controllo" l'organo di controllo economico finanziaria di cui all'articolo 234 del TUEL;
- e) per "PEG" il Piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 del TUEL;
- f) per "OV" l'Organismo di Valutazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), della legge 4 marzo 2009, n. 15.

TITOLO II - CONTROLLI INTERNI

Art. 2 - Istituzione del sistema dei controlli interni

- 1. Il Consorzio Universitario Piceno istituisce il sistema di controlli interni, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, per garantire attraverso la regolarità amministrativa e contabile la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e una sana gestione finanziaria.
- 2. Il sistema dei controlli interni è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
- 3. Il sistema di controlli interni è articolato in:
- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la legittimità e regolarità contabile e la correttezza di tutta l'attività amministrativa dell'Ente;
- b) controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed ad ottimizzare ed eventualmente correggere, il rapporto obiettivi/azioni svolte e costi/risultati;
- c) controllo sugli equilibri finanziari, finalizzato a garantire il controllo degli equilibri finanziari sia della gestione di competenza che della gestione residui, anche ai fini del rispetto degli obiettivi generali di finanza pubblica;
- 4. Il sistema dei controlli previsti dal presente Regolamento dovrà essere coerente con il Piano triennale di prevenzione della corruzione, previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 3 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147-bis TUEL)

- 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile preventivo si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
- 2. Il controllo di regolarità amministrativa di tipo successivo si svolge sugli atti già efficaci.
- 3. Sono utilizzate apposite check list sia in fase di formazione che di controllo sugli atti.

Art. 3A - Controllo preventivo sulle proposte di deliberazione

1. Il controllo preventivo sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea si esplica mediante i pareri previsti dall'articolo 49 del TUEL. I pareri sono richiamati nel testo della deliberazione ed allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla stessa. 2. Il Responsabile competente per materia esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere

di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi

dell'articolo 49 del TUEL, che viene reso su tutte le proposte di cui al comma 1, che non consistano in un mero atto di indirizzo.

- 3. Nel caso in cui la proposta non abbia riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ne deve essere dato conto nel testo della proposta. In ogni caso tutte le proposte di deliberazione sono trasmesse al Responsabile del servizio finanziario, che, ove necessario, entro tre giorni esprime il parere di regolarità contabile, salvo quanto disposto al comma 6.
- 4. Nel rendere il parere di regolarità tecnica il Responsabile competente per materia tiene conto:
- a) del rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti consortili;
- b) della regolarità del procedimento amministrativo seguito per la formazione dell'atto;
- c) della correttezza formale della proposta.
- 5. Nel rendere il parere di regolarità contabile il Responsabile del servizio finanziario tiene conto:
- a) dell'osservanza dei principi e delle procedure tipiche previste dall'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, anche in riferimento al parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile;
- b) della regolarità della documentazione;
- c) della corretta imputazione al bilancio e la disponibilità dello stanziamento iscritto sul relativo intervento o capitolo;
- d) della coerenza della proposta con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente e della compatibilità della stessa con i vincoli di finanza pubblica;
- e) dell'osservanza delle norme fiscali;
- f) della corretta gestione del patrimonio.
- 6. Nel caso in cui il Responsabile del servizio finanziario ritenga di dover esprimere il proprio parere ma nella proposta, o nel materiale istruttorio a corredo della medesima, non rinvenga le necessarie informazioni lo segnala al responsabile del procedimento per le necessarie integrazioni.

In assenza di tali integrazioni il Responsabile del servizio finanziario esprime il proprio parere sulla base della documentazione presente.

7. Il controllo preventivo si attua inoltre attraverso il parere dell'organo di controllo, secondo le previsioni dell'art. 239 del TUEL.

Art. 3B - Controllo preventivo sulle determinazioni

- 1. Per le determinazioni e ogni altro atto amministrativo, il Direttore o il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento. Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la sottoscrizione dell'atto attesta anche la compatibilità dei pagamenti conseguenti con le regole di finanza pubblica.
- 2. Nella formazione delle determinazioni che comportano impegno di spesa o altri aspetti finanziari, ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 183, comma 7, del TUEL, il Responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.
- 3. Il Responsabile del servizio finanziario appone il visto attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni che comportano impegni di spesa:
- a) in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio anche con riferimento alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese;
- b) alla luce dei vincoli di finanza pubblica previsti dalle norme vigenti.
- 4. L'attestazione di copertura finanziaria rileva inoltre:
- a) con riguardo agli impegni di spesa corrente, la verificata realizzabilità delle entrate di competenza dei primi tre titoli del bilancio (inesistenza di eventi pregiudizievoli degli equilibri di bilancio);
- b) con riguardo agli impegni di spese di investimento, l'avvenuta registrazione dell'accertamento della correlata entrata dotata di vincolo di destinazione;
- c) nel caso di spesa finanziata dall'avanzo di amministrazione il Responsabile del servizio finanziario, ai fini del rilascio del visto attestante la copertura finanziaria, deve tener conto dello stato di realizzazione dell'avanzo medesimo;
- 5. Il visto attestante la copertura finanziaria è parte integrante e sostanziale del provvedimento cui si riferisce.

Art. 3C - Controllo successivo

- 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è organizzato, svolto e diretto dal Segretario o dal Direttore, coadiuvato dal personale della Segreteria Generale.
- 2. Sono soggetti a controllo i seguenti atti:
- a) determinazioni di impegno di spesa;
- b) contratti stipulati per scrittura privata;
- c) provvedimenti amministrativi di concessione e autorizzazione;
- d) decreti;
- e) ordinanze.
- 3. Il controllo avviene con sorteggio, ove possibile automatizzato, effettuato sui registri delle varie tipologie di provvedimenti amministrativi. Ogni tipologia di provvedimento deve avere un numero minimo di verifiche pari al 5%.
- 4. Il Segretario (o il Direttore) svolge il controllo con cadenza quadrimestrale. Il Segretario può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità.
- 5. Il Segretario (o il Direttore) in una breve relazione riferisce sui controlli effettuati ed il lavoro svolto e trasmette le risultanze ai Responsabili.
- 6. La relazione può contenere suggerimenti e proposte operative finalizzate a migliorare la qualità degli atti prodotti dall'Ente, proponendo anche modifiche regolamentari, procedurali o di prassi. A tal fine potranno essere predisposti anche modelli di provvedimenti standard, cui gli uffici possono fare riferimento nello svolgimento della loro attività.
- 7. Le risultanze finali del controllo vengono altresì inviate annualmente dal Segretario (Direttore) all'OV e all'Assemblea.
- 8. Nel caso di riscontrate irregolarità il Segretario (Direttore) provvede a impartire direttive, opportunamente motivate, cui devono conformarsi i Responsabili.
- 9. Restano fermi gli obblighi di segnalazione previsti da altre norme qualora vengano rilevate irregolarità comportanti responsabilità dirigenziale, disciplinare, contabile o penale.
- 10. Il controllo successivo è inoltre svolto dall'organo di controllo nei casi e con le modalità previsti dal Titolo VII della Parte Seconda del TUEL, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.
- 11. I risultati del controllo di regolarità amministrativa sono utilizzati anche ai fini della valutazione dei dipendenti titolari di posizione organizzativa e dei dirigenti.

Art. 4 - Controllo di gestione (art. 196 TUEL)

- 1. Il controllo di gestione è un sistema di analisi e monitoraggio dell'attività del Consorzio Universitario Piceno rivolto a verificare i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi di efficacia, equità, qualità, efficienza ed economicità, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione e al Direttore l'effettuazione delle valutazioni di loro competenza.
- 2. Al controllo di gestione provvede il servizio finanziario, con la collaborazione dei vari settori e il coordinamento del Segretario (Direttore).
- 3. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
- a) predisposizione e analisi del PEG;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi dei servizi, nonché la rilevazione dei risultati raggiunti in riferimento ai singoli servizi;
- c) rilevazione dei dati relativi a risultati qualitativi e quantitativi raggiunti;
- d) valutazione dei dati in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa e al fine di individuare azioni correttive;
- e) elaborazione di relazioni periodiche (*report*) riferite all'attività complessiva dell'Ente, alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o di singoli programmi o progetti, in cui si rende conto dell'attività svolta relativamente alle lettere b), c) e d), ove possibile anche attraverso il confronto con i dati elaborati da altre Amministrazioni;
- 3. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione si svolge con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità e comunque almeno annuale e si conclude con la

redazione di un rapporto da presentarsi al Consiglio di Amministrazione coerente con le risultanze del rendiconto della gestione.

4. Attraverso un sistema di informazioni che vengono di volta in volta elaborate in funzione dei destinatari viene garantito il coordinamento delle attività dell'Ente e il collegamento tra responsabilità politica, gestionale ed economica.

Art. 5 - Controllo sugli equilibri finanziari (art. 147-quinquies TUEL)

- 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Responsabile del servizio finanziario mediante la vigilanza dell'Organo di controllo, con il coinvolgimento attivo degli Organi di governo, del Direttore, del Segretario e dei Responsabili secondo le rispettive responsabilità.
- 2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del servizio finanziario, sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione.
- 3. Il Responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari a partire dalla data di approvazione del bilancio di previsione, con cadenza stabilita dal Regolamento di contabilità e comunque almeno una volta l'anno, in concomitanza con la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del TUEL, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
- 4. Sulla scorta delle informazioni raccolte, il Responsabile del servizio finanziario redige una relazione conclusiva per gli Organi di governo e l'Organo di controllo, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'Ente.
- 5. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, comma 6, del TUEL.
- 6. Il Responsabile del servizio finanziario effettua un adeguato controllo anche sull'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni, nei limiti di cui all'articolo 147-quinquies, comma 3, e all'articolo 170, comma 6, del TUEL e con esclusione delle società quotate ai sensi dell'articolo 147-quater del medesimo TUEL.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web del Consorzio Universitario Piceno dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.